



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **65**

Prot. n. 24/10D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI PREZZO - Variante al piano regolatore generale intercomunale per il censimento del patrimonio edilizio montano ai sensi dell'articolo 24 bis della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - APPROVAZIONE CON MODIFICHE E PRESCRIZIONI - prot. n. 24/10D.

Il giorno **22 Gennaio 2010** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione commissariale n. 1 di data 5 novembre 2007 il Comune di PREZZO ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale intercomunale per il censimento e la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente secondo le previsioni contenute nell'articolo 24 *bis* e 40 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. nonché sulla base degli indirizzi e criteri generali approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 611 di data 22 marzo 2002.

Gli atti sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio per essere esaminati dalla Commissione Urbanistica Provinciale la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso le proprie valutazioni con verbale di deliberazione n. 25/2008 d.d. 24 aprile 2008 che ha evidenziato quanto segue:

- *“Premessa*

Con deliberazione commissariale n. 01 di data 05.11.2007 il Comune di Prezzo ha adottato la variante generale al Piano regolatore del proprio territorio, sulla base del Documento preliminare già approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37/2005.

Obiettivo della variante è la proposta di diversi interventi relativi al sistema insediativo e infrastrutturale, provvedendo all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale alla Variante 2000 del PUP e alla normativa commerciale di cui alla L.P. n. 4/2000. Sono inoltre stati eseguiti la catalogazione del Patrimonio edilizio montano e l'aggiornamento della pianificazione degli insediamenti storici.

- *Contenuti della variante generale*

Il Comune di Prezzo ha avviato nel 2007 la procedura di variante dello strumento urbanistico al fine del generale adeguamento del proprio Piano regolatore rispetto alle esigenze emerse nella gestione del territorio nonché dell'aggiornamento delle previsioni insediative e infrastrutturali. Il piano adottato tiene in particolare conto della specifica situazione idrogeologica che interessa il territorio comunale, condizionato dalla frana del Monte Melino.

Gli atti del piano si compongono di relazione illustrativa, norme di attuazione, schede di analisi e di progetto relative all'Insediamento storico e al Patrimonio edilizio montano. Sono corredati da elaborati di approfondimento, dalla cartografia del Sistema Ambientale e del Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale in scala 1:2000 e 1:5000 e da tavole relative al centro storico in scala 1:1000. Per quanto riguarda la necessaria analisi degli aspetti legati alla sicurezza idrogeologica del territorio, è stata prodotta la documentazione in base alle previsioni del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche, comprendente la cartografia in scala 1:2000 e 1:10.000.

Si osserva in proposito che l'insieme degli elaborati e i relativi contenuti appaiono adeguati rispetto all'esigenza di definire un assetto urbanistico qualitativamente approfondito, sia relativamente agli elementi territoriali che alla disciplina di riferimento.

La verifica dell'assetto delle aree urbane e la previsione di nuove aree insediative destinate specificamente alla residenza sono le principali modifiche adottate dal Comune di Prezzo con l'aggiornamento del piano in vigore. Per un quadro di

riferimento risulta utile tenere presente che la popolazione residente ha subito dal 1997 al 2006 un lieve aumento passando da 196 a 211 abitanti, con un incremento medio di circa 1,6 residenti l'anno. Di fronte a questi dati, il piano in esame propone uno scenario demografico al 2017, riprendendo in modo corretto i criteri di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1281 del 2006 e ipotizzando di incrementare il numero di alloggi di 10 unità, recuperando spazi abitativi esistenti per eventuali esigenze per residenza temporanea.

Rispetto al dimensionamento proposto dalla variante generale adottata, la Commissione ritiene corretto l'approccio dell'Amministrazione comunale che limita le previsioni insediative alle puntuali esigenze dei residenti e che tiene conto delle peculiarità del contesto territoriale del Comune dal punto di vista della sicurezza idrogeologica, privilegiando la razionalizzazione delle previsioni urbanistiche già in atto sul territorio, valorizzandole e tutelandole, rispetto a nuove espansioni su aree ancora libere.

○ *Verifica con il sistema ambientale del Piano Urbanistico Provinciale*

La variante al Piano regolatore generale intercomunale del Comune di Prezzo prevede l'adeguamento dello strumento urbanistico alla Variante 2000 al Piano urbanistico provinciale.

L'iniziativa assunta dal Comune risulta fundamentalmente corretta rispetto a quanto introdotto dalla variante 2000 al PUP, a parte le precisazioni di seguito riportate.

Per maggiore chiarezza si elencano gli articoli immediatamente operativi desumibili dall'articolo 1, comma 5, delle norme di attuazione del PUP vigente.

- *Artt. 2, 3, 5 - Aree ad elevata pericolosità, controllo e protezione pozzi e sorgenti. Il tema della sicurezza del territorio è disciplinato dalle cartografie provinciali e dalle relative norme di attuazione, come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 dd. 23.10.2003; a tal proposito in cartografia non vanno indicate le sorgenti e relative fasce di rispetto, mentre per quanto riguarda le norme è sufficiente il rinvio alla Carta di sintesi geologica provinciale e alla relativa normativa. Per questo motivo gli articoli 15, 16 e 17, relativi a contenuti della Carta di sintesi geologica provinciale, e gli articoli 58 e 69, relativi alle sorgenti, devono essere stralciati dalle Norme di attuazione del piano in esame, e sostituiti con un riferimento alla normativa provinciale.*
- *Art. 6 - Tutela ambientale. L'adeguamento del perimetro delle aree di tutela ambientale risulta fundamentalmente corretto. A livello normativo si segnala un errore materiale all'articolo 11; infatti viene citato l'articolo 16 invece dell'articolo 6 delle norme di attuazione del PUP.*
- *Art. 19 - Aree agricole di interesse primario. Non ci sono modifiche cartografiche rispetto al PUP 1987. La normativa è stata adeguata, ma si segnalano delle imprecisioni da rettificare, in particolare all'art. 46 delle norme di attuazione (comma 4, punto 1 e comma 7).*
- *Art. 24 – Strade. Non ci sono modifiche cartografiche rispetto al PUP 1987; comunque si ritiene opportuno indicare, in conformità al PUP, la categoria della strada presente sul territorio del comune di Prezzo. In normativa si*

segnalano diverse incongruenze da rettificare, in particolare per quanto riguarda le distanze degli edifici dalle strade, che dovranno essere corrette coerentemente alla normativa provinciale in materia.

Relativamente alla presenza di aree protette sul territorio comunale, il Servizio Parchi e Conservazione della natura fa presente che con la L. P. n. 11/2007, art. 35, comma 9, la denominazione dei biotopi di interesse provinciale è stata sostituita con quella di Riserve naturali provinciali. Pertanto il “biotopo Palù di Boniprati” dovrà essere denominato, sia negli elaborati cartografici, sia nella relazione illustrativa, sia nelle norme di attuazione, come “Riserva naturale provinciale Palù di Boniprati”. La Riserva è anche individuata come Sito di Importanza Comunitaria IT 3120066.

Nella Relazione illustrativa tra gli interventi di valorizzazione da effettuarsi sull’Altopiano di Boniprati, al punto b) è prevista la realizzazione di “una pista ciclopedonale che possa percorrere tutto il perimetro del biotopo, rilanciando per il periodo invernale il suo utilizzo come pista da fondo”. In effetti lungo la bordura dell’area protetta è in progetto la realizzazione di un sentiero didattico su terra naturale della larghezza di circa 1,5 m, attrezzato con tabelle esplicative. Non si ritiene congrua la realizzazione della previsione all’interno del perimetro dell’ecosistema umido, in quanto in contrasto con le esigenze di conservazione.

Le norme di attuazione dovranno essere integrate con un articolo dedicato alla valutazione di incidenza e ai contenuti della direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Tale norma potrà essere indicativamente così definita: “1. Nei Siti di Importanza Comunitaria si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97. 2. Qualsiasi piano, all’interno del territorio comunale, e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, vanno sottoposti a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente”.

Per quanto attiene l’ambito fluviale di interesse ecologico individuato dal PGUAP lungo il torrente Chiese, si richiama l’art. 9 bis delle norme di attuazione del PUP che stabilisce: “i Piani regolatori generali provvedono alla precisa delimitazione delle aree ed alla definizione delle prescrizioni da osservare per la relativa conservazione e valorizzazione ambientale in funzione delle complessive esigenze di assetto territoriale, secondo i principi disposti al primo comma e conformemente ai criteri di tutela contenuti nella relazione illustrativa, e a quelli contenuti nel Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche”. Nell’ambito della variante generale in esame va quindi individuato l’ambito fluviale di interesse ecologico, come zonizzazione specifica che, sulla base dei contenuti del PUP e del PGUAP, va delimitato in funzione delle effettive peculiarità naturalistiche dell’area, ridefinendo conseguentemente le tavole urbanistiche nonché integrando le norme di attuazione.

La Soprintendenza per i beni archeologici osserva che allo stato attuale delle conoscenze non è nota la localizzazione certa di alcuna area di interesse archeologico all’interno del territorio comunale di Prezzo.

Si precisa tuttavia che la normativa sui beni culturali da citare è il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio", in sostituzione della Legge n. 1089 del 1° giugno 1939, che è stata abrogata (vedi art. 70, punto 3 delle norme di attuazione).

Si sottolinea inoltre che l'art. 70, punto 5.4 delle norme di attuazione del PRG dovrà essere modificato, in quanto sul territorio della Provincia autonoma di Trento qualunque attività di ricerca o di scavo archeologico è di competenza esclusiva della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT (cfr. artt. 88, 89 del D. Lgs. 42/2004, D.P.R. 1 novembre 1973, n. 490).

Inoltre, in previsione della scoperta e della localizzazione di nuovi siti di interesse archeologico, appare opportuno inserire all'interno delle norme di attuazione del PRG il seguente testo:

Aree di tutela archeologica

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T. che potrà eseguire i sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche / integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01 - 02 - 03), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. Aree a tutela 03

Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre in eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02.

Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della PAT. venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.

A tal proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree.

2. Aree a tutela 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT, di acquisire con congruo anticipo

il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con i proprietari, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrali dal PRG devono parimenti essere segnalati alla PAT. quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono al di sotto di una profondità pari a 1,50 m e interessano aree non manomesse in passato (i.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine).

3. Aree a tutela 01

Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.

La Soprintendenza per i beni architettonici ritiene meritorio e condivisibile il recepimento dei vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio", oltre che l'approfondimento sugli interventi del patrimonio edilizio esistente. Si rende tuttavia necessario l'aggiornamento degli artt. 80 e 88 delle norme di attuazione relativamente alla normativa in vigore.

Gli strumenti urbanistici devono assicurare la coerenza rispetto alla Carta di sintesi geologica provinciale, in vigore dal 3 dicembre 2003, rinviando a essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia. Negli atti della variante generale va chiarito che unico riferimento in materia è la Carta di sintesi geologica della Provincia Autonoma di Trento; vanno altresì stralciate tutte le previsioni che ricadono in area a elevata pericolosità geologica. Nel merito il Servizio Geologico rimarca che gran parte del territorio comunale e del centro abitato di Prezzo è interessato dalla frana del Monte Melino. Si tratta di un movimento franoso di notevoli dimensioni che risulta attivo e che induce a trasformazioni morfologiche del territorio che si manifestano in modo più evidente in determinate zone del territorio comunale. Il piano adottato tiene conto di tale situazione, che va tuttavia continuamente monitorata e aggiornata.

Ferma restando la coerenza che va assicurata alla Carta di sintesi geologica provinciale, in riferimento ai vincoli dettati dal PGUAP, dal punto di vista della sicurezza idrogeologica del territorio, il Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche comunica che per quanto riguarda le proprie dirette competenze non si evidenziano interferenze con sorgenti, pozzi e altre derivazioni.

Il Servizio Bacini montani della Provincia Autonoma di Trento rileva che il territorio comunale di Prezzo non è interessato da corsi d'acqua di propria competenza. Si ricorda, peraltro, che il Servizio Bacini montani sta ultimando i lavori per la captazione e il convogliamento nel fiume Chiese delle acque superficiali e sottosuperficiali dell'area interessata dal fenomeno franoso noto come

“frana di Prezzo”. Le previsioni della variante al PRG non interferiscono peraltro in alcun modo con tali opere.

Il Dipartimento Protezione Civile e Tutela del Territorio - Ufficio Previsioni e Organizzazione, per quanto di competenza comunica che le aree interessate dalla variante in esame non risultano soggette a pericoli di natura valanghiva.

In particolare, non si rileva alcuna incompatibilità tra le aree a pericolosità valanghiva individuate dalla Carta di sintesi geologica allegata al PUP e dalle Carte di pericolosità e rischio valanghivo del PGUAP e le previsioni urbanistiche del PRG.

○ *Verifica con il sistema insediativo del Piano Urbanistico Provinciale*

1) Aree boschive

Il Servizio Foreste e fauna osserva che le destinazioni urbanistiche più pregnanti sotto l'aspetto idrogeologico interessano territori non boscati contermini all'abitato di Prezzo, per gran parte già urbanizzati. Per le stesse non emergono particolari situazioni ostative in ordine alla loro eventuale attuazione.

Per quanto riguarda la distribuzione spaziale dell'area a bosco sono emerse svariate discordanze con lo stato di fatto, soprattutto per gli ambiti di proprietà privata. Molte aree infatti, classificate dal PRG come “agricole secondarie”, sono in realtà costituite da formazioni forestali in gran parte di origine naturale, originatesi a causa del protratto abbandono della pratica agraria. E' il caso, in particolare, delle località “Zeprio”, “Melino”, “Cerè”, del versante prospiciente il fiume Chiese e dell'area sita a monte dell'abitato di Prezzo verso “Ceredine”.

Pertanto, si ritiene necessario che detta zonizzazione venga ridefinita in modo più aderente alla realtà ricomprendendovi le aree ormai evolute a bosco, nell'ambito delle località sopraccitate, effettuando una comparazione con l'ortofotocarta derivata dal recente volo aerofotogrammetrico.

E' utile ricordare che, di per sé, la destinazione urbanistica a bosco non preclude in assoluto la possibilità di un ripristino dell'attività agricola direttamente collegata a interventi di trasformazione di coltura, nel caso le relative istanze soddisfino i criteri stabiliti dal Piano generale forestale. Tale possibilità è stata sancita in particolare nella deliberazione n. 126 di data 24 gennaio 2003 dalla Giunta provinciale, nella quale sono stati dettati gli indirizzi in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 22 delle norme di attuazione del PUP.

La variante adottata disciplina inoltre le categorie di intervento su ruderi o edifici costituenti il Patrimonio edilizio montano. Per i criteri di competenza, si segnala che solo un manufatto ricade in area boscata (rudere, scheda n. 61) e, applicando allo stesso i criteri stabiliti al riguardo dalla deliberazione del Comitato tecnico forestale n. 376 di data 18.11.1996, è emerso che il manufatto è suscettibile di ricostruzione in quanto soddisfa appieno i requisiti previsti.

Da ultimo si evidenzia che una serie di ruderi analizzati dal citato piano (23) è dislocata nel pascolo comunale adiacente a malga “Baite” e al momento le previsioni sono quelle di mantenimento allo stato di fatto.

2) Insediamenti storici

La variante interviene in modo approfondito in tema di insediamenti storici, proponendo una verifica generale della pianificazione degli insediamenti storici costituita dalla schedatura dei manufatti catalogati (schede di analisi e di intervento) e dalla relativa cartografia. Tale piano approfondisce, integra e in alcuni casi aggiorna le previsioni dello strumento vigente, rappresentato dal Piano comprensoriale degli insediamenti storici del Comprensorio delle Giudicarie, approvato nel 1992.

Rispetto alle modifiche adottate, l’Ufficio Centri storici e tutela paesaggistico-ambientale osserva che il piano risulta correttamente impostato e sviluppato in tutte le fasi, da quella analitica a quella previsionale (cartografica e normativa) e che i criteri paesaggistici si adeguano ai criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale.

Si sottolinea come molti degli edifici schedati sono localizzati entro aree definite dalla Carta di sintesi geologica “a elevata pericolosità”. Pertanto è necessario che le ipotesi progettuali tengano conto dei vincoli stabiliti dalle norme di attuazione della Carta di sintesi geologica.

Nel caso in cui siano ammessi ampliamenti volumetrici, è indispensabile stabilirne a priori in normativa o nella scheda specifica la consistenza (comunque inferiore al 10% del volume esistente).

Il Patrimonio edilizio montano.

Alcune schede del censimento del Patrimonio edilizio montano, riferite a edifici che hanno perso la connotazione originaria planivolumetrica e tipologica, riportano correttamente la dicitura “CR” (conservazione rudere). Tale categoria di intervento, che affianca quelle tradizionali (manutenzione, restauro, risanamento, ecc...) non trova riscontro all’interno delle norme di attuazione. Si ritiene necessario quindi integrare la normativa con un comma che specifichi le modalità operative da applicare ai manufatti catalogati secondo questa categoria.

Diversi fabbricati censiti ricadono entro l’area a elevata pericolosità della Carta di sintesi geologica. In questi casi è necessario sottolineare come le ipotesi progettuali debbano tenere conto delle norme di attuazione della Carta di sintesi geologica. In particolare, per i manufatti di cui alle schede U.E. 1, 2, 4, 12, 15, un eventuale ampliamento volumetrico sarà possibile solo alla luce di una perizia che stabilisca come tale operazione non comporti aggravio del rischio. L’ampliamento ammissibile dovrà comunque essere inferiore al 10% del volume, secondo quanto sancito dalle norme di attuazione della Carta di sintesi geologica.

Per quanto riguarda gli edifici censiti come Patrimonio edilizio montano, si richiede lo stralcio delle schede relative ai seguenti manufatti, in quanto di recente edificazione: U.E. 11, 38, 40, 65, 72, 82, 87, 89, 91, 93.

Altre schede si riferiscono a manufatti destinati a residenza e attività permanenti, il che non consente la loro catalogazione entro il Patrimonio edilizio montano. Si tratta delle schede relative alle unità edilizie U.E. 6, 7, 14, 34, 35, 36, 78, 123, 124, 128.

Le unità edilizie U.E. 69, 70, 71, 75, 77, 86, 88, 126 presentano entrambe le caratteristiche (edificazione recente e utilizzo permanente) tali da indurne lo stralcio.

Relativamente ai manufatti definiti come “ruderi”, si rileva che il fabbricato schedato come U.E. 101 non presenta le caratteristiche tali da consentirne la ricostruzione.

3) Aree residenziali

Lo strumento urbanistico adottato conferma le aree insediative esistenti o comunque già individuate dal piano vigente, proponendone un limitato aggiornamento.

Relativamente alle proposte di riconfigurazione del perimetro di alcuni lotti residenziali di completamento esistenti, o di aggregazione al centro storico di nuovi lotti attualmente destinati a verde o ad area agricola, si richiamano le osservazioni del Servizio Geologico e del Servizio Bacini montani della Provincia Autonoma di Trento, sopra citate. In particolare, per quanto riguarda la revisione del perimetro del centro storico, le varianti n. 4, 16, 19, 20, 26 implicano il mutamento di destinazione di aree, attualmente non edificabili, in zone potenzialmente insediate secondo la classificazione dell'uso del suolo del PGUAP, determinando aree a rischio idrogeologico R4 - molto elevato. Prendendo atto che tali previsioni non comportano la realizzazione di nuove opere, trattandosi del riassetto dell'uso del suolo già esistente, è possibile esprimere parere positivo subordinandolo alla completa inedificabilità delle aree libere, da riportarsi in norma.

Lo stesso vale per le varianti n. 17, 18, 30, 35, 38 che, nel passaggio da aree a destinazione urbanistica varia, ma comunque non edificabile, ad “area residenziale di completamento”, generano un rischio idrogeologico di tipo R4.

In tema di dimensionamento residenziale si fa presente che la relazione illustrativa del piano in esame affronta in modo specifico la questione, riportando le dinamiche demografiche che interessano il territorio comunale e individuando le effettive necessità di nuovi alloggi, pari a 10 nuove unità, da localizzare in due aree di nuova espansione a valle del fronte meridionale del nucleo storico principale di Prezzo.

Le nuove aree residenziali di espansione (varianti 6, 7, 8) generano un'area a rischio R3 e dovranno pertanto essere valutate sulla base di uno studio di compatibilità (art. 17, comma 1, lettera d, delle norme del PGUAP). In attesa

della valutazione di tale studio da parte dei Servizi provinciali competenti, il parere relativo a tali proposte è negativo.

Dal punto di vista della collocazione delle nuove aree residenziali, verificate rispetto all'assetto consolidato dell'abitato di Prezzo e alle principali visuali sul territorio, la Commissione prende atto della particolarità idrogeologica del territorio di Prezzo, che limita le potenzialità edificatorie del territorio comunale. Nel caso in cui gli approfondimenti sopra richiesti accertassero la compatibilità delle previsioni con la sicurezza idrogeologica del territorio, si ritiene di esprimere parere favorevole, previa la subordinazione ad adeguati vincoli tipologici e costruttivi da specificare in norma. A tal proposito, sarà comunque necessario condizionare l'edificazione delle aree di nuova espansione a un piano di lottizzazione che prescriva per i nuovi edifici la tipologia architettonica a schiera, ponendo limiti adeguati all'altezza massima degli edifici, tutelando in tal modo una fascia libera da edificazione tra le nuove realizzazioni e il nucleo storico, al fine di garantire la leggibilità di quest'ultimo e di valorizzarne i coni visuali.

4) Aree alberghiere

Riguardo alle previsioni in tema di ricettività, la variante individua due nuove localizzazioni in località Boniprati che interessano "aree produttive turistico - alberghiere". Per quanto riguarda la previsione in località Predel, si osserva che essa ricade in area agricola di pregio del PUP in adozione definitiva e che, secondo il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, essa genera area a rischio R3. Alla luce di questo, si richiede lo stralcio della previsione e il ripristino della zonizzazione urbanistica vigente.

5) Aree produttive

L'unica previsione di tipo produttivo presente nella variante in esame è rappresentata dall'area produttiva zootecnica localizzata a monte della località Scarabella, che interessa un manufatto esistente.

Tale previsione genera secondo il PGUAP un'area a rischio R3, che ne implica lo stralcio in attesa all'esito positivo di uno studio di compatibilità (art. 17, comma 1, lettera d, delle norme di attuazione del PGUAP) da sottoporre all'attenzione dei Servizi provinciali competenti.

Pertanto, considerato come le varianti che interessano l'area e i lotti contigui comportino sostanzialmente la riorganizzazione delle destinazioni urbanistiche attuali, si consiglia di ripristinare l'assetto vigente, evitando in tal modo l'aggravamento del rischio idrogeologico.

6) Aree commerciali

Il Servizio Commercio della Provincia Autonoma di Trento osserva, con riferimento alle norme di attuazione della variante generale in esame, che alcuni contenuti delle stesse si pongono in contrasto con i "criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale", approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 340 dd. 16 febbraio 2001 e s. m., ai quali il Comune di Prezzo intende uniformarsi con la variante in esame secondo quanto disposto dall'art.

4, comma 2 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4. Si evidenziano in particolare i seguenti punti:

- *Art. 108, comma 3, punto 5 e comma 6; Art. 109, comma 2. Il riferimento alle aree produttive nelle quali è ammesso il commercio all'ingrosso appare non corretto.*
- *Art. 108, comma 3, punto 3. E' in contrasto con quanto stabilito al successivo art. 110, comma 1. Sembra più coerente la previsione di non insediare le medie strutture di vendita nelle zone F - destinate ad attrezzature collettive e impianti, per cui il punto può essere soppresso.*
- *Art. 108, comma 5. In conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 6, della deliberazione di Giunta Provinciale n. 340/2001, viene ammesso il trasferimento e l'ampliamento delle grandi strutture di livello inferiore (con superficie di vendita inferiore a mq 1500) negli ambiti urbani consolidati e di nuova esposizione e, nel caso specifico, nelle zone indicate all'art. 108, comma 2, punti 1 e 2; il comma 5 andrà pertanto riformulato in tal senso.*
- *Art. 108, comma 7; Art. 109, comma 3. Non si comprende il significato della disposizione.*
- *Art. 110, comma 1. Si prevede che le medie strutture di vendita non possono essere insediate nelle zone individuate con la lettera c), mentre all'art. 108, comma 3, punto 2, si prevede, al contrario, tale facoltà. Sembra più corretto mantenerne la possibilità, depennando quindi la lettera c) dell'art. 110, comma 1.*
- *Art. 111, comma 5.*

La disposizione relativa ai parcheggi pertinenziali deve essere completata con le dotazioni prescritte per le altre tipologie distributive e i settori merceologici in cui operano, così come prescritto all'art. 11, comma 11, della deliberazione di Giunta Provinciale n. 340/2001.

○ *Verifica con il sistema infrastrutturale del Piano Urbanistico Provinciale*

Rispetto alle previsioni relative alle infrastrutture stradali, il Servizio Opere stradali e il Servizio Gestione strade subordinano il proprio parere alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni.

- *Premesso che la S.P. 122 sulla cartografia infrastrutturale della Variante 2000 al PUP è inserita come strada di 4^a categoria da potenziare, mentre nel PUP recentemente adottato in via definitiva è classificata come strada principale esistente, si condivide la scelta di potenziare i due tratti della S.P. 122 specificati sulla tav. 6.0 "Infrastrutture e standard urbanistici", specificando inoltre che non vi sono previsioni di opere o adeguamenti viabilistici inseriti nel piano pluriennale della viabilità di competenza della Provincia. La rappresentazione grafica dovrà essere resa conforme sia per simbologia, tipo e classificazione a quanto indicato nel PUP.*
- *Le fasce di rispetto stradale dovranno essere evidenziate graficamente, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale e riportate in maniera*

continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati, anche se tali ampiezze sono richiamate nelle norme di attuazione. Gli elaborati dovranno quindi essere adeguati in tal senso.

- *L'innesto del traffico veicolare sulla viabilità di competenza provinciale che comporti la realizzazione di nuovi accessi o la modifica di quelli esistenti dovrà avvenire in punti localizzati e in posizione tale da non determinare pericolo alla sicurezza stradale; tali punti dovranno essere concordati con i Servizi provinciali competenti.*
- *Ogni potenziamento e/o previsione progettuale di strade locali dovrà avere, se del caso, adeguato innesto lungo la viabilità di competenza provinciale. Al riguardo, si segnala che la loro eventuale realizzazione dovrà essere preventivamente concordata e discussa in particolare con il Servizio Gestione strade.*
- *Si precisa infine che, indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino sia indirettamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nulla - osta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.*

Relativamente alla previsione di un'area dedicata al "Tracciato pista scialpinismo", la Commissione urbanistica provinciale rileva come tale individuazione risulti equivoca: nel caso si trattasse di una pista da sci, la localizzazione dovrebbe essere stralciata in quanto esterna alle "Aree sciabili" individuate dal PUP. Nel caso in cui invece la zonizzazione fosse finalizzata a indicare percorsi per pratiche sportive non specifiche, l'esercizio della proprietà privata non può essere limitato mediante norme quali per esempio il divieto di recinzioni e di realizzazioni di mura di contenimento.

○ *Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo*

In merito alla variante al Piano regolatore generale intercomunale in esame l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente fa presenti le seguenti osservazioni, al fine del necessario adeguamento dello strumento urbanistico comunale alla disciplina di settore:

Tutela dell'acqua. Per quanto riguarda le opere fognarie si rileva che le stesse risultano conformi alle previsioni del Piano provinciale di risanamento delle acque, in quanto risulta attivo il collegamento con l'impianto biologico sito nel Comune di Pieve di Bono.

Si rileva che gli atti di Piano riguardano anche il censimento e la schedatura degli edifici classificati come patrimonio edilizio montano.

Si ritiene opportuno evidenziare che lo smaltimento di acque reflue domestiche conseguente alle opere di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso degli edifici montani potrà avvenire con le modalità specificate dall'art. 17 del TULP in

materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con DPGP del 26 gennaio 1987 e ss.mm. e int.

Si ricorda in ogni caso la necessità, prima di ammettere nuove edificazioni o modifiche a quelle esistenti, dell'obbligo di presentazione della denuncia o dell'autorizzazione allo scarico, così come previsto dall'art. 32, comma 1, del TULP, nella quale saranno eventualmente dettate le necessarie prescrizioni anche relativamente agli scarichi non allacciabili alla pubblica fognatura.

Pur essendo prevista nelle disposizioni generali sopra richiamate una procedura di verifica della compatibilità degli scarichi per ogni singola situazione oggetto di intervento, si riterrebbe utile, in linea generale e soprattutto in riferimento al riutilizzo degli edifici in zone montane in un'area delimitata e dove l'equilibrio del sistema idrico risulta più delicato, la predisposizione di uno studio che valuti gli effetti della pianificazione sul territorio nel suo complesso e/o comprenda le necessarie indicazioni per contenere le eventuali ripercussioni negative sull'ambiente date dalla presenza di più scarichi puntuali.

Inquinamento elettromagnetico. Le distanze di cui all'art. 57, comma 3, punto 1 delle norme di attuazione vanno calcolate sulla base di quanto previsto dal DPCP dell'8 luglio 2003.

○ *Norme di attuazione*

Sulla base delle osservazioni espresse dalle strutture competenti della Provincia Autonoma di Trento, le norme di attuazione che completano il piano devono essere riviste coerentemente con quanto disposto dalla normativa provinciale in materia.

In termini generali, constatato il notevole sviluppo quantitativo della zonizzazione, si auspica una decisa semplificazione sia quantitativa che, soprattutto, qualitativa delle disposizioni attuative, favorendo il rinvio a norme generali e provinciali di settore anche al fine di evitare il ricorso alla revisione periodica di aggiornamento.

Per quanto attiene gli aspetti specifici, oltre a quanto già precedentemente segnalato nelle valutazioni dei diversi servizi provinciali si segnala la necessità di:

- *recuperare, ove necessario, le novità introdotte dalla L.P. 1/2008;*
- *compiere una verifica rispetto alle determinazioni che potranno concretizzarsi prima della adozione definitiva con l'approvazione finale del nuovo PUP;*
- *correggere i riferimenti agli ampliamenti ammessi per gli edifici esistenti in aree a elevata pericolosità (art. 16);*
- *rinvviare a eventuali successive modifiche le disposizioni che individuano future nuove utilizzazioni territoriali (art. 31);*
- *stralciare la possibilità di ricostruire i ruderi non schedati e non corrispondenti alle disposizioni tecniche provinciali (art. 45);*
- *chiarire e correggere le norme in tema di "sci alpinismo" (art. 64).*

● *Osservazioni*

Riguardo alle osservazioni di privati, pervenute direttamente o indirettamente a questa Commissione, il presente parere contiene esplicitamente o implicitamente risposta adeguata sia nell'accogliere che nel rigettare i relativi contenuti critici.”.

Tutto ciò premesso, la Commissione Urbanistica Provinciale, in ordine al provvedimento adottato, ha deliberato di esprimere il seguente parere:

“Si esprime parere favorevole all’approvazione della variante generale al Piano regolatore del Comune di Prezzo subordinatamente alla modifica dei relativi contenuti secondo le condizioni e le osservazioni di merito sopra esposte.”.

Il surrichiamato verbale di deliberazione della C.U.P. n. 25/2008 d.d. 24 aprile 2008 è stato quindi trasmesso al Commissario *ad acta* affinché lo stesso, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'adozione definitiva della variante nei tempi e modi previsti dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1.

Infine, con verbale di deliberazione n. 1 di data 12 agosto 2009, il Commissario *ad acta*, prendendo atto del parere trasmesso, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento.

Ai sensi dell’articolo 41, comma I della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamato dall’articolo 148, comma IV della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante definitivamente adottata è stata poi trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio affinché lo stesso potesse esprimere le proprie osservazioni in merito alla coerenza delle previsioni contenute nella variante rispetto al Piano Urbanistico Provinciale, alle valutazioni espresse dal Servizio provinciale competente ed alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano.

Con parere Prat. n. 1127 VPC di data 22 ottobre 2009, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha quindi rilevato quanto segue:

- *“Premessa.*

Con deliberazione commissariale n. 01 di data 05.11.2007 il Comune di Prezzo ha adottato in via preliminare la variante generale al piano regolatore del proprio territorio.

La variante così adottata è stata esaminata dalla Commissione Urbanistica Provinciale che, con il verbale n. 25/2008 di data 24.04.2008, ha espresso parere favorevole all’approvazione della medesima, subordinatamente alla modifica dei relativi contenuti secondo le condizioni e le osservazioni di merito espresse.

Successivamente il Comune, con la delibera commissariale n. 01 dd. 12.08.2009, ha provveduto all’adozione definitiva della variante al PRG, oggetto del presente parere.

- *La variante.*

Nella seconda adozione della variante l’Amministrazione comunale ha condiviso molte delle osservazioni formulate dalla CUP sia sotto il profilo dei principi generali espressi sia dei criteri di valutazione adottati nell’esame del piano, e ha provveduto a modificare gli elaborati di piano e la normativa di attuazione dove richiesto.

Ha quindi fornito ulteriori approfondimenti laddove ha ritenuto di mantenere alcune delle scelte operate, modificando le previsioni della variante o integrandole con

ulteriori elementi, finalizzati ad assicurare la coerenza del piano ai vincoli e ai contenuti della pianificazione provinciale.

In via generale, per quanto riguarda la rappresentazione del piano, si richiama che la cartografia deve rispettare i criteri di unificazione delle legenda stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008, nonché riportare i codici informativi necessari per l'integrazione dei dati nel SIAT.

Ai fini della corretta rappresentazione degli strumenti di piano appare inoltre necessaria la presentazione di una tavola grafica di inquadramento del territorio comunale sulla base della carta tecnica alla scala 1:10.000, per la verifica di coerenza con il territorio dei comuni limitrofi nonché per l'aggiornamento del PUP, e per la rappresentazione degli elementi che hanno valenza sovralocale.

- *Adeguamento alla Variante 2000 al Piano Urbanistico Provinciale.*

L'Amministrazione comunale ha recepito a livello cartografico e normativo tutte le indicazioni fornite dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio relativamente alla disciplina delle aree a elevata pericolosità idrogeologica e alle aree di controllo e protezione di pozzi e sorgenti, alla tutela ambientale, alle aree agricole di interesse primario, al sistema stradale.

Sono stati inoltre apportati gli adeguamenti riguardanti la rappresentazione e la disciplina delle aree protette, dell'ambito fluviale di interesse ecologico in fregio al torrente Chiese, nonché gli aggiornamenti della disciplina relativa ai beni architettonici e ai beni archeologici.

Viene infine recepito quanto osservato dal Servizio Foreste e fauna, che richiede la modifica della perimetrazione delle zone a bosco.

- *Contenuti della variante.*

Per quanto riguarda il tema della sicurezza idrogeologica del territorio, che assume un ruolo determinante nella pianificazione comunale di Prezzo, il parere della CUP sottolinea la necessità di subordinare qualsiasi trasformazione del territorio ai vincoli della Carta di sintesi geologica della provincia.

A questo proposito l'Amministrazione comunale ha apportato le integrazioni richieste agli articoli 104 e 105 delle norme di attuazione, con un rimando esplicito alla prevalenza della Carta di sintesi geologica.

Inoltre viene specificato che "le possibilità di ampliamento definite nelle singole schede, nel caso superassero la misura del 10%, potranno essere applicate solo a seguito della riduzione del rischio da parte della carta di sintesi geologica".

Relativamente alle schede U.E. riferite ai singoli manufatti oggetto di osservazioni da parte della CUP, l'Amministrazione comunale ha formulato le necessarie controdeduzioni nei casi in cui ha mantenuto le scelte compiute in prima adozione.

Tali approfondimenti possono essere condivisi nel caso delle U.E. n. 7, 11, 14, 36, 38, 71, 78, 82, 123, 124, che alla luce dei nuovi elementi forniti, possono essere mantenute nella catalogazione del patrimonio edilizio montano.

Le U.E. n. 69, 75, 77, 126 corrispondono a manufatti per i quali l'Amministrazione comunale prevede la categoria di intervento "R5 - demolizione con ricostruzione". Anche in questo caso, si ritengono condivisibili gli approfondimenti presentati con la seconda adozione della variante.

Le U.E. n. 6, 34, 35, 70, 86, 88, 127, 128 devono essere invece necessariamente stralciate dalla catalogazione del patrimonio edilizio montano, in quanto corrispondenti a edifici destinati ad attività stabili di vario genere. Tali edifici devono essere quindi soggetti alla specifica disciplina attuativa (aree produttive, aree alberghiere) prevista dal piano.

Per le U.E. n. 40, 65, 72, 83, 87, 89, 91, 93, corrispondenti a edifici di recente realizzazione, non si ritiene ammissibile l'introduzione di una categoria di intervento non prevista dall'art. 99 della l.p. 1/2008 (che riprende l'art. 77bis della l.p. n. 22/1991), quale la "ristrutturazione totale". Si mantenga quindi la categoria "R3 - ristrutturazione", specificando nella scheda eventuali vincoli ai fini della tutela di caratteri particolari dell'edificio.

Per quanto concerne le previsioni relative al sistema residenziale, l'Amministrazione comunale specifica che i casi di riconfigurazione del perimetro dei lotti residenziali proposti in variante interessano lotti o porzioni di lotti "di fatto in edificabili, e le eventuali opere realizzabili dovranno essere sottoposte alla verifica di quanto previsto dalla carta di sintesi geologica".

Recependo quanto rilevato dalla CUP a proposito delle varianti n. 6, 7 e 8, finalizzate all'introduzione di nuove aree residenziali, l'Amministrazione comunale ha fornito uno studio di compatibilità che è stato valutato dal Servizio Geologico della Provincia, il quale comunica quanto segue nella nota di data 5 ottobre 2009.

"Sulla base dell'esame dello studio di compatibilità (...), della documentazione geologica e dei risultati dei monitoraggi sul versante est del Monte Melino (...) si ritiene ammissibile consentire l'edificazione in forma limitata per quanto concerne il numero, la tipologia e le dimensioni degli edifici nelle due aree individuate dal PRG.

A tal riguardo si forniscono però le prescrizioni di valutare l'eventuale necessità di stabilizzarne i fronti di scavo con opere di contenimento provvisoriale e definitive tali da garantire la stabilità dei siti, e di subordinare le concessioni edilizie alla redazione di specifiche relazioni geologiche e a verifiche geotecniche come previste dalle normative vigenti (D.M. dd. 14.01.2008)."

Nella seconda adozione della variante, in seguito all'esito dello studio di compatibilità vengono quindi ridotte le aree residenziali di espansione corrispondenti alle varianti n. 6 e 7, e si stralcia la variante n. 8.

La nuova edificazione viene correttamente disciplinata con indicazioni tipologiche precise e caratterizzata da indici urbanistici ridotti, ai fini tra l'altro del corretto inserimento dei volumi nel contesto paesaggistico (art. 40 delle norme di attuazione).

L'Amministrazione comunale recepisce poi quanto espresso dalla CUP in tema di aree alberghiere, aree produttive e aree commerciali, riducendo l'estensione delle nuove

localizzazione e apportando le necessarie integrazioni alle norme di attuazione, finalizzate all'adeguamento alla l.p. n. 4/2000 in materia di commercio.

In conformità alle osservazioni formulate dal Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie e dal Servizio Gestione strade, vengono modificati adeguatamente sia il quadro normativo che la cartografia di variante.

Si recepisce inoltre il parere della CUP relativo al tracciato per la pista di scialpinismo, modificandone il perimetro nella parte finale, e precisando che "eventuali recinzioni (...) dovranno essere rimosse nel periodo invernale".

- *Norme di attuazione.*

Infine, sono state introdotte le necessarie modifiche e integrazioni alla normativa di attuazione.

- *Osservazioni.*

Nel periodo di pubblicazione della variante in esame sono state presentate 38 osservazioni. Di queste ne sono state accolte 21, respinte 7, parzialmente accolte 5. Altre 5 osservazioni sono state considerate "già soddisfatte dalla disciplina in vigore".

La valutazione delle richieste da parte dell'Amministrazione comunale è adeguatamente riportata nell'apposito allegato alla documentazione di variante; le motivazioni delle singole risposte e i criteri generali seguiti risultano chiari e condivisibili.

L'accoglimento di alcune osservazioni non ha comportato modifiche sostanziali alle previsioni della variante adottata.

- *Conclusioni.*

Conseguentemente a quanto messo in evidenza ai paragrafi precedenti, e subordinatamente alle modifiche indicate, si esprime parere positivo all'approvazione della variante generale al PRG del Comune di Prezzo."

Successivamente, con nota prot. n. 11337/09-13 V MRC (1127N) di data 23 novembre 2009, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha trasmesso una integrazione alla predetta valutazione Prat. n. 1127 VPC di data 22 ottobre 2009, precisando quanto segue:

"Con riferimento alla variante in oggetto, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio propone un'integrazione alle osservazioni espresse nella valutazione VPC – Rif. to verbale CUP n. 25/2008 dd. 22.10.09, tenuto conto degli approfondimenti emersi.

Si osserva che, le modifiche apportate in fase di seconda adozione all'art. 62 delle norme di attuazione del piano regolatore generale intercomunale di Prezzo, non sono sufficienti ad escludere una limitazione dell'esercizio della proprietà privata, segnalata in fase di prima adozione del piano in oggetto. Poiché riprendendo quanto evidenziato dalla CUP, l'esercizio della proprietà privata non può essere limitato mediante norme quali il divieto di recinzioni e di realizzazioni di mura di contenimento, in particolare durante il periodo invernale."

Relativamente alle osservazioni sopra riportate, si prende atto delle valutazioni formulate dalla Commissione Urbanistica provinciale con verbale di deliberazione n. 25/2008 d.d. 24 aprile 2008 e, sulla base delle motivazioni espresse dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nella

valutazione tecnica n. 1127 VPC di data 22 ottobre 2009 e nella successiva integrazione , si propone l'approvazione della variante al piano regolatore generale intercomunale di Prezzo con le modifiche, le integrazioni e le prescrizioni richieste nel predetto parere.

Il Comune di Prezzo, prestando la necessaria assistenza tecnica, ha predisposto un testo completo dello strumento urbanistico comunale, già comprensivo delle modifiche, testo che si allega e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si segnala che con verbale di deliberazione della Giunta provinciale n. 3144 di data 22 dicembre 2009 è stato approvato il quinto aggiornamento della Carta di sintesi geologica alla cui cartografia e normativa si rinvia per la verifica di ogni trasformazione edilizia sul territorio comunale.

Ai fini della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), si precisa che, in data 19 giugno 2008 la Conferenza dei Servizi, relativamente alla "variante generale PRG intercomunale con mutamento di destinazione di realtà gravate da uso civico (pp. ff. 1879/ 1881 e-1700 C.C. Prezzo)" ha espresso il seguente parere: "si esprime parere favorevole per quanto concerne la variante proposta a condizione che venga rivisto l'art. 62 Zone F 2.4 Tracciato pista scialpinismo nel senso di non apporre vincoli alla proprietà privata."

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 5.09.1991, n. 22 e s.m.i;
- vista la L.P. 14.06.2005, n. 6;
- vista la L.P. 4.03.2008, n. 1;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la propria deliberazione n. 611 d.d. 22.03.2002;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale intercomunale del Comune di PREZZO definitivamente adottata con verbale di deliberazione del Commissario *ad acta* n. 1 di data 12 agosto 2009 le modifiche e le prescrizioni in premessa sintetizzate;
- 2) di approvare, con le modifiche e le prescrizioni di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale intercomunale del Comune di PREZZO adottata con deliberazione commissariale n. 1 di data 12 agosto 2009, secondo gli allegati atti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

RM